



CONVENZIONE QUADRO PER TIROCINI EXTRACURRICULARI REGIONE LAZIO

Premesso che le disposizioni della deliberazione della Giunta regionale 2 agosto 2019, n. 576 **"Modifica della Delibera della Giunta Regionale n. 533 del 9 agosto 2017. Approvazione della nuova disciplina dei tirocini extracurricolari nella Regione Lazio in conformità all'Accordo tra Governo e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Linee guida in materia di tirocini formativi e di inserimento ai sensi dell'articolo 1, commi da 34 a 36, della legge 28 giugno 2012, n. 92"** costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione

TRA

L'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" con sede legale nel Comune di Roma (Provincia di Roma) in Piazzale Aldo Moro, 5 - CF 80209930587, di seguito denominata "Università" rappresentata dalla Prof.ssa Antonella Polimeni, [REDACTED] in qualità di Rettrice pro tempore ivi domiciliata per la carica

E

Il soggetto ospitante, rientrando nella seguente fattispecie:

Società per Azioni (S.P.A.)

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SPA, con sede legale in ROMA (Provincia di ROMA) in Via Salaria 691, 00138 (c.f. 00399810589 / P.Iva 00880711007), d'ora in poi denominato "soggetto ospitante" rappresentata da Francesca Reich [REDACTED], in qualità di Rappresentante Legale ivi domiciliato per la carica

Sede di svolgimento del tirocinio: si richiama l'"Elenco delle sedi del Soggetto Ospitante" che, pur non allegato materialmente, è parte integrante della presente convenzione e che le parti dichiarano di conoscere ed approvare.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - Oggetto

Il soggetto ospitante si impegna a realizzare percorsi di tirocinio di cui ai progetti formativi riferiti al presente atto che, pur non allegati materialmente, saranno parte integrante della presente convenzione.

Articolo 2 – Obblighi del soggetto promotore

Al soggetto promotore spetta, per il corretto ed efficace svolgimento del tirocinio, il presidio della qualità dell'esperienza di tirocinio come previsto dall'art. 12, co. 1 della dgr 576/2019.

Articolo 3 – Obblighi del soggetto ospitante

Al soggetto ospitante spettano gli obblighi per il corretto ed efficace svolgimento del tirocinio, come previsto dall'art.12, co. 2 della dgr 576/2019.

Nel caso in cui il soggetto ospitante sia una pubblica amministrazione, esso dovrà provvedere alla ricerca delle candidature ed alla loro selezione attraverso criteri trasparenti e di evidenza pubblica (ai sensi dell'art. 5 co.7 della dgr 576/2019).

Articolo 4 – Garanzie assicurative

Ai sensi dell'art. 11 co. 1 e 4 All. A della dgr 576/2019, gli obblighi di copertura assicurativa INAIL e responsabilità civile verso terzi sono a carico di Università degli Studi di Roma "La Sapienza" in qualità di soggetto promotore.



La copertura assicurativa ricomprende anche eventuali attività, rientranti nel progetto formativo individuale, svolte dal tirocinante al di fuori della sede di svolgimento del tirocinio.

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare tempestivamente l'evento agli uffici competenti della Facoltà/Dipartimento che ha sottoscritto il progetto formativo, per consentire di effettuare le relative denunce entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Articolo 5 – Indennità di partecipazione

L'indennità da corrispondere per la partecipazione al tirocinio sarà pari almeno all'importo lordo individuato dall'art. 15, co. 1 della dgr 576/2019, e indicata nel progetto formativo riferito alla presente convenzione.

Per la disciplina e il calcolo dell'indennità si applica quanto previsto all'art. 15 della dgr 576/2019.

Articolo 6 – Comunicazioni

Il soggetto ospitante effettua le comunicazioni obbligatorie ai sensi dell'art. 10, co. 1 della dgr 576/2019.

Il soggetto ospitante è tenuto a trasmettere al soggetto promotore le comunicazioni ai sensi dell'art. 12, co. 2, della dgr 576/2019.

Articolo 7 – Tutorship

Il soggetto promotore e il soggetto ospitante individuano un proprio tutor per il tirocinante nel rispetto dei limiti fissati all'art. 13 commi 2 e 3 della dgr 576/2019.

Le attività di tutoraggio sono espletate in conformità a quanto previsto dall'art. 13 della dgr 576/2019.

Articolo 8 – Attestazione dell'attività svolta

Il soggetto promotore mediante il proprio tutor provvede alla stesura del Dossier individuale del tirocinante, nonché al rilascio dell'Attestazione finale di cui all'art. 14 della dgr 576/2019.

Il soggetto ospitante mediante il proprio tutor collabora attivamente alla progressiva stesura del Dossier individuale del tirocinante, fornendo ogni elemento e informazione utile sull'andamento del tirocinio, nonché collabora al rilascio dell'Attestazione finale di cui all'art. 14 della dgr 576/2019.

Al termine del tirocinio il soggetto promotore e il soggetto ospitante firmano l'Attestazione finale di cui all'art. 14 della dgr 576/2019 che è rilasciata al tirocinante.

Articolo 9 – Monitoraggio

Il soggetto promotore e il soggetto ospitante si impegnano a fornire, qualora richiesto, informazioni qualitative e quantitative alla Regione Lazio in ordine ai tirocini svolti, anche attraverso la compilazione di questionari, report o partecipazioni a focus group, finalizzati a consentire all'amministrazione regionale la valutazione dell'andamento dei tirocini attivati sul proprio territorio.

Ai fini del controllo e valutazione delle esperienze di tirocinio, il tutor del Soggetto Ospitante ed il tirocinante sono tenuti a compilare questionari e fornire adeguate informazioni per le attività di monitoraggio nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 10 – Durata

In conformità a quanto previsto dall'art. 9 co. 3 della dgr 576/2019, la presente convenzione ha la durata di 3 anni dalla data della firma apposta digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 "**Codice dell'amministrazione digitale**" e **ss.mm.ii.**



Articolo 11 – Sanzioni

1. Per le violazioni non sanabili, in particolare nel caso in cui il tirocinio sia attivato senza il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti, con riferimento, rispettivamente a quanto previsto dagli artt. 4, 5, 7, 8, 9, e 11 della dgr 576/2019, sarà prevista l'intimazione della cessazione del tirocinio da parte del soggetto individuato dalla Regione e l'interdizione per 12 mesi, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante, dall'attivazione di nuovi tirocini.
2. Per le violazioni sanabili, in violazione di quanto previsto dagli artt. 12, 13 e 15 della dgr 576/2019, quando la durata residua del tirocinio consente di ripristinare le condizioni per il conseguimento degli obiettivi stabiliti, o di violazioni della durata massima del tirocinio, quando al momento dell'accertamento non sia ancora superata la durata massima stabilita dalle norme, sarà previsto un invito alla regolarizzazione la cui esecuzione non determinerà sanzioni.
Ove l'invito non venga adempiuto, sarà prevista l'intimazione della cessazione del tirocinio e l'interdizione per 12 mesi, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante, dall'attivazione di nuovi tirocini.
3. In tutti i casi di seconda violazione nell'arco di 24 mesi dalla prima interdizione, l'interdizione avrà durata di 18 mesi.
4. In tutti i casi di terza o maggiore violazione nell'arco di 24 mesi dalla prima interdizione, l'interdizione avrà durata di 24 mesi.
5. L'interdizione dell'attivazione di nuovi tirocini è disposta nei confronti del soggetto ospitante anche nel caso di riqualificazione del tirocinio in rapporto di lavoro subordinato operata dagli organi di vigilanza dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (I.N.L.).
6. In coerenza con quanto definito dalla l. n. 92/2012 la mancata corresponsione dell'indennità di partecipazione prevista dall'art. 5 della presente convenzione, comporta una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000,00 ad un massimo di 6.000,00 euro.
7. Restano ferme le competenze statali in materia di vigilanza in ordine alla corretta qualificazione dei rapporti di tirocinio e le sanzioni già previste per omissione delle comunicazioni obbligatorie sui tirocini e per mancata corresponsione dell'indennità di partecipazione.

Articolo 12 – Trattamento dati personali

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE" e s.m.i., il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano reciprocamente di essere informati e di acconsentire, espressamente, che i dati personali, concernenti i firmatari della presente convenzione e dell'allegato progetto formativo, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della convenzione, saranno trattati esclusivamente per le finalità della convenzione stessa. Titolari del trattamento sono rispettivamente il soggetto ospitante e il soggetto promotore.

Articolo 13 – Disposizioni finali e rinvio

1. Nel caso di tirocini che prevedano attività formative realizzate in più Regioni, la normativa di riferimento è quella della Regione sede di attivazione del tirocinio.
2. Il medesimo soggetto non può ricoprire, in relazione ad uno stesso tirocinio, il ruolo di soggetto promotore e di soggetto ospitante.
3. Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alla dgr 576/2019 nonché alle disposizioni vigenti in materia.
4. L'imposta di bollo è dovuta ai sensi dell'art. 2 della tariffa, D.P.R. 16/10/1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura vigente al momento della stipula, e viene assolta in modalità virtuale da "Sapienza" Università di Roma, ai sensi dell'art.15 del D.P.R.672/72, come da autorizzazione n. 87826 del 10/11/2016.



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

5. La presente convenzione viene registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 10 della parte 2^a della tariffa allegata al D.P.R. 26/04/1986, n. 131 ed eventuali spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Per Sapienza, la Rettrice

Prof.ssa Antonella Polimeni

Per Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SPA, il Rappresentante Legale Francesca Reich

ovvero, in caso di Delega/Procura allegata

il DELEGATO/PROCURATORE